**FISCO E LEGALITA’**

**Per un’educazione alla legalità fiscale**

**diritti e doveri del contribuente come strumenti di pacifica convivenza e giustizia sociale**

**VOCABOLARIETTO ESSENZIALE DEL CONTRIBUENTE E DEL PROCESSO TRIBUTARIO**

**-ACCERTAMENTO**

Indagine intrapresa dall’Agenzia delle Entrate (AE) per determinare l’imponibile e l’imposta del contribuente.

Consiste nell’attività svolta presso gli Uffici per acquisire dati ed elementi utili a individuare l’eventuale evasione fiscale. Se il controllo ha esito positivo, perché viene riconosciuta la prova dell’evasione od eventuali altri irregolarità previste dalla legge, al contribuente viene notificato un avviso di accertamento.

**-AGENZIA DELLE ENTRATE (AE)**

Ente pubblico non economico, operativo dal gennaio 2001, incaricato di provvedere alla gestione, all’accertamento e alla riscossione dei tributi erariali, sotto la vigilanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

I principali obiettivi dell’AE sono:·

. semplificare i rapporti con i contribuenti;

· fornire servizi di assistenza ed informazione;

· potenziare l’azione di contrasto all’evasione.

**-ALIQUOTA**

Percentuale da applicare alla base imponibile per determinare l’imposta da pagare.

**-ANAGRAFE TRIBUTARIA**

Centro di raccolta ed elaborazione dei dati di interesse fiscale riguardanti tutte le persone fisiche, le società, gli enti ai quali è attribuito, a cura dell’AE, un codice identificativo (codice fiscale, partita IVA). Tramite l’AT gli uffici dell’Agenzia possono ottenere i dati utili ai fini dell’accertamento dei redditi.

**-ASSISTENZA TECNICA**

L'art. 12 del D.Lgs. n° 546/1992 (Assistenza tecnica) ha previsto l'obbligo per i contribuenti di farsi assistere in giudizio da un difensore abilitato, fatta eccezione per le controversie tributarie di valore inferiore a Euro 2.582,28. I difensori abilitati avanti le commissioni tributarie sono generalmente gli avvocati ed i commercialisti.

**BASE IMPONIBILE**

Valore sul quale si dovrà applicare l’aliquota per determinare l’imposta dovuta. In materia di imposte

 dirette (es. Irpef), la base imponibile è l’importo che residua dopo avere applicato al reddito lordo tutte le deduzioni e riduzioni previste. Nel campo delle imposte indirette varia da tributo a tributo: ad esempio, nell'Iva è costituita normalmente dal corrispettivo delle cessioni e delle prestazioni di servizi; nell'imposta di registro dal valore del bene o del diritto.

**CARTELLE DI PAGAMENTO**

Avvisi predisposti dagli Agenti della riscossione e notificati al contribuente tramite i loro addetti, o spediti per raccomandata. Contengono l’invito a pagare le somme dovute, entro sessanta giorni.

**CODICE FISCALE**

Sequenza di caratteri che identifica ogni contribuente (persone fisiche, società, enti, ecc.) nei rapporti con l’amministrazione finanziaria e con gli altri enti e uffici pubblici. Per le persone fisiche, viene determinato sulla base dei dati anagrafici; per le persone giuridiche, corrisponde in genere con il numero di partita Iva. Il CF è attribuito d'ufficio dall'Anagrafe Tributaria a tutti i cittadini.

Per le persone fisiche i caratteri (lettere e numeri) del codice fiscale hanno il seguente significato:

- le prime tre lettere sono le prime tre consonanti del cognome; se questo ha meno di tre consonanti, queste sono seguite dalle prime vocali fino ad avere tre caratteri. Se il cognome ha due caratteri, il terzo sarà la lettera X;

- lo stesso criterio vale per il nome, che fornisce le seconde tre lettere; se questo è formato da più di tre consonanti, si prendono la prima, la terza e la quarta;

- i primi due numeri sono le ultime due cifre dell’anno di nascita;

- il nono carattere è una lettera che rappresenta il mese di nascita (non si utilizzano le lettere F, G, I,

N, O, Q, U,V, Z);

- i successivi due numeri sono il giorno di nascita, che per le femmine è aumentato di 40 unità;

- i caratteri da 12 a 15 indicano il luogo di nascita;

- infine, l’ultimo carattere (casella di controllo) è calcolato dall’Anagrafe tributaria secondo uno specifico algoritmo.

**COMMISSIONE TRIBUTARIA**

La commissione tributaria, nell'ordinamento giuridico italiano, è l’organo giurisdizionale competente a decidere le controversie tra contribuente ed enti impositori avente ad oggetto i tributi di ogni genere e specie.

A seguito del riordino attuato con decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 545, le commissioni tributarie si articolano in:

 commissioni tributarie provinciali, aventi sede in ciascun capoluogo di ogni provincia, che giudicano in primo grado;

 commissioni tributarie regionali , aventi sede in ciascun capoluogo di regione, che giudicano definitivamente in appello, salvo il ricorso alla Corte Suprema di Cassazione ( vedi) per questioni di legittimità.

Nel Trentino-Alto Adige al posto delle commissioni provinciali e della commissione regionale vi sono una commissione tributaria di primo grado e una commissione tributaria di secondo grado in ciascuna delle province autonome di Trento e Bolzano.

**CONTENZIOSO TRIBUTARIO**

Il contenzioso tributario è un procedimento giurisdizionale che ha ad oggetto le controversie di natura tributaria tra il contribuente e l'amministrazione finanziaria.

**CONTRIBUENTE**

Soggetto, persona fisica o giuridica, che partecipa alle spese generali dello Stato, pagando le imposte e

Le tasse dovute.

**CONTROLLO DELLA DICHIARAZIONE**

Esame della dichiarazione per verificarne la correttezza. Un primo C., la cosiddetta liquidazione, viene effettuato automaticamente dall’Anagrafe tributaria su tutte le dichiarazioni; un secondo C. (controllo formale) viene eseguito su campioni delle dichiarazioni, dagli uffici dell’Agenzia. Una terza fase (controllo sostanziale) è diretta alla rettifica dei singoli redditi dichiarati e alla individuazione dei soggetti che, pur essendo tenuti alla presentazione della dichiarazione, non vi hanno provveduto (v. anche Accertamento).

**CORTE DI CASSAZIONE**

La Corte suprema di cassazione, nell'ordinamento giuridico vigente nella Repubblica Italiana, rappresenta il giudice di legittimità di ultima istanza delle sentenze emesse dalla magistratura, ivi compresi i giudici tributari delle commissioni tributarie regionali.

Svolge funzioni di corte di cassazione e di corte suprema, le ultime condivise con la Corte Costituzionale della Repubblica Italiana.

Essa è unica sul territorio nazionale, ha sede in Roma e ciò costituisce un'ulteriore garanzia per la sua funzione nomofilattica, la quale consiste nell'assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione delle norme di diritto. In tal senso le sue sentenze costituiscono un criterio orientatore della giurisprudenza nazionale, la quale nell'assumere le proprie decisioni può tenere conto delle sentenze emesse della Corte. A tal fine presso la Cassazione è incardinato un ufficio noto come Ufficio del Massimario, la cui funzione è quella di enucleare i princìpi di diritto espressi dalla Corte nelle sue pronunce.

**COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA**

Insieme di norme che stabiliscono l'ordinamento dello Stato e sanciscono i diritti e i doveri dei cittadini, oltre a poteri e funzioni degli Organi pubblici. La Costituzione italiana è entrata in vigore nel 1948.

L’art. 53 della COSTITUZIONE recita: “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.”

**C.U.T**

Contributo Unificato Tributario (CUT) che è necessario corrispondere per il deposito del ricorso e la costituzione in giudizio e che viene commisurato al valore della lite.

Esempio:

Valore della lite / C.U.T. da versare

€ - € 2.582,28 € 30,00

€ 2.582,29 € 5.000,00 € 60,00

€ 5.000,01 € 25.000,00 € 120,00

€ 25.000,01 € 75.000,00 € 250,00

€ 75.000,01 € 200.000,00 € 500,00

€ 200.000,01 in su € 1.500,00

**DEDUZIONI**

Spese che si possono sottrarre dal reddito complessivo, con un beneficio rapportato all’aliquota raggiunta dal contribuente. Operano pertanto in modo diverso dalle detrazioni, che abbattono l’imposta da pagare.

**DETRAZIONI**

Agevolazioni consistenti nella possibilità di sottrarre determinate somme dall’imposta lorda.

Danno diritto ad una detrazione d’imposta, ad esempio, le spese sanitarie, gli interessi passivi sui mutui destinati all’acquisto dell’abitazione principale, le spese funebri, le tasse scolastiche, i premi di assicurazione sulla vita.

**DICHIARAZIONE DEI REDDITI**

È l’atto attraverso il quale il contribuente comunica la propria situazione reddituale.

La Dichiarazione dei Redditi deve essere presentata da tutte le persone che l‘anno precedente hanno avuto redditi, su modelli predisposti annualmente dall’Agenzia delle Entrate.

I modelli variano a seconda che si tratti della Dichiarazione dei redditi di persone fisiche, società di persone o di capitali.

Per le persone fisiche il modello da utilizzare può essere UNICO PF (persone fisiche) oppure, se il dichiarante è un lavoratore dipendente o un pensionato, il modello 730.

**DIREZIONI REGIONALI E PROVINCIALI (DELL’AGENZIA DELLE**

**ENTRATE)**

Strutture dell’Agenzia delle Entrate: una Direzione Regionale per ciascuna delle regioni italiane (con esclusione di Trentino-Alto Adige e Valle d’Aosta) e una Direzione Provinciale per ogni città capoluogo di Provincia. Le Direzioni Regionali presidiano le attività delle Direzioni Provinciali, ne seguono le problematiche e forniscono loro supporto, in un’ottica di condivisione delle responsabilità nel raggiungimento di obiettivi comuni.

Le Direzioni Provinciali curano l’attività di informazione e assistenza ai contribuenti, la gestione dei tributi, l’accertamento, la riscossione e la trattazione del contenzioso. Sono strutturate, a seconda delle dimensioni della direzione provinciale, in uno o più uffici territoriali e in un ufficio controlli.

**ELUSIONE FISCALE**

Comportamento del contribuente che, pur nei limiti della normativa tributaria, tende a evitare o ridurre il pagamento dell’imposta con costruzioni negoziali il cui solo scopo è quello di sottrarsi o limitare l’obbligo fiscale. In molti casi, tuttavia, l’elusione non è condannabile ma frutto di strategie imprenditoriali e si distingue quindi dall’evasione che consiste invece in un illecito occultamento della materia imponibile. In altri è più evidente la volontà illecita. In questi casi il legislatore ha agito sia sul piano della definizione delle fattispecie impositive sia su quello dell’accertamento fiscale.

**ENTRATE TRIBUTARIE**

Somme che affluiscono nelle casse dello Stato e degli altri enti impositori, in applicazione di norme imperative. Insieme dei tributi versati dai contribuenti.

**ERARIO**

Le finanze e l'amministrazione finanziaria dello Stato.

**EVASIONE FISCALE**

Comportamento attraverso il quale il contribuente si sottrae in tutto o in parte (evasione totale o parziale) all’imposizione fiscale; costituisce violazione delle norme tributarie.

**FATTURA**

Documento che deve essere emesso da chi effettua cessioni di beni o prestazioni di servizi per tutte le operazioni che rientrano nel campo di applicazione dell’Iva (cessioni di beni e prestazioni di servizi). Oggi la fattura è emessa in forma elettronica.

**GIUDICE TRIBUTARIO**

Il giudice tributario è quel soggetto che, componente di commissione tributaria provinciale o commissione tributaria regionale, è chiamato a comporre i collegi giudicanti per la decisione delle controversie tributarie.

I collegi giudicanti presso le sezioni delle commissioni tributarie sono composti da un presidente di sezione e da due giudici a latere. Ogni sezione è assistita da un segretario.

**GIUSTIZIA TRIBUTARIA**

Il concetto di Giustizia Tributaria trova il suo fondamento nei principi enunciati dalla Costituzione, secondo i quali "tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche" in ragione della "***loro capacità contributiva***" per adempiere "***ai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale***" (Costituzione italiana, articolo 2 e articolo 53).

All'amministrazione finanziaria è affidato il compito di quantificare il fabbisogno statale, di ripartirlo progressivamente in base al reddito e riscuoterlo attraverso l'imposizione di un tributo.

Quando il contribuente ritiene ingiusta tale imposizione, può ricorrere ad un giudice (Commissione Tributaria/Giudice Tributario) attivando un insieme di strumenti che gli consentono di far valere le proprie ragioni nei confronti dell'amministrazione finanziaria (processo tributario). E questo, in senso più specifico, è la Giustizia Tributaria.

**IMPOSTA**

Parte di ricchezza privata che lo Stato, le Regioni e gli Enti locali prelevano coattivamente per far fronte alle spese necessarie al loro mantenimento e per soddisfare i bisogni pubblici. Dal punto di vista giuridico, l'Imposta è un’obbligazione che nasce dalla legge e che ha come caratteri essenziali la coattività e la mancanza di una controprestazione diretta dello Stato.

**IMPOSTE DIRETTE**

Tributi che colpiscono la capacità contributiva del soggetto e quindi il suo reddito e il suo patrimonio.

Esempi: Irpef, Irpeg, Irap.

Contrapposte a imposte indirette.

**IRPEF (IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE)**

Principale imposta diretta del nostro sistema tributario. È **personale** (perché colpisce tutti i redditi prodotti dalle persone fisiche), **progressiva** (perché si applica con aliquote crescenti per scaglioni di reddito). Presupposto dell’I. è il possesso di redditi di qualsiasi natura.

 Soggetti passivi sono tutte le persone fisiche, residenti e non nel territorio dello Stato. Per queste ultime colpisce solo i redditi prodotti in Italia.

**IMPOSTE INDIRETTE**

Tributi che non sono commisurati al reddito del contribuente ma colpiscono una manifestazione indiretta della capacità contributiva, come ad esempio l’acquisto o il trasferimento di un bene.

Sono esempi di Imposte Indirette: Iva, Imposta di registro, Imposte ipotecaria e catastale, Imposta di bollo.

**IVA (IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO)**

Prelievo che colpisce, attraverso un sistema di detrazioni e di rivalsa, la parte di incremento di valore che il bene subisce nelle singole fasi di produzione e distribuzione, fino ad incidere totalmente sul consumatore finale, che corrisponderà l'intero tributo. L'Iva colpisce, con carattere di generalità, le importazioni, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese, arti e professioni.

**ONERI DEDUCIBILI**

Spese che la legge consente di dedurre dal reddito complessivo lordo (v. anche Deduzioni).

I principali Oneri Deducibili sono: i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza di disposizioni legislative, gli assegni periodici corrisposti al coniuge legalmente separato, le erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose, le spese mediche e di assistenza specifica per i portatori di handicap, ecc.

La deducibilità è ammessa a condizione che gli Oneri siano stati sostenuti dal contribuente e siano rimasti a suo carico nel periodo d'imposta.

**ONERI DETRAIBILI**

Spese che la legge consente di detrarre percentualmente dall’imposta lorda (v. anche Detrazioni).

I principali Oneri Detraibili sono: spese mediche, interessi passivi su mutui ipotecari per l’abitazione principale, premi di assicurazioni, spese funebri, spese di istruzione, determinate erogazioni liberali in denaro.

**PARTITA IVA**

Sequenza di numeri che identifica i soggetti che esercitano un’attività rilevante ai fini Iva. E’ rilasciata dall’Agenzia delle Entrate al momento della apertura della posizione Iva.

Il codice della partita Iva è formato da 11 caratteri numerici di cui i primi 7 individuano il contribuente attraverso un numero progressivo, i successivi 3 individuano la provincia dove ha sede l’Ufficio che attribuisce la partita, l’ultimo è un carattere di controllo.

**RECLAMO-MEDIAZIONE**

La mediazione tributaria obbligatoria è stata introdotta nel 2011 con l’introduzione del nuovo art. 17-bis nel decreto legislativo n. 546 del 1992.

Quest’ultima disposizione è stata poi modificata più volte, da ultimo nel 2015. .

L'istituto del reclamo/mediazione è uno strumento deflativo del contenzioso tributario per prevenire ed evitare le controversie che possono essere risolte in tutto o in parte prima di ricorrere al giudice, tenendo conto degli orientamenti della giurisprudenza e quindi dell’esito ragionevolmente pronosticabile del giudizio.

La mediazione tributaria si applica alle controversie di valore non superiore a 20.000 euro.

**REDDIT0 - (CATEGORIE DI -)**

Il reddito è l’Insieme delle entrate conseguite da un soggetto in un determinato periodo di tempo - in genere coincidente con l’anno solare – a seguito dell’esercizio di un’attività, del godimento di un bene o dell’effettuazione di una operazione.

Vi sono i vari tipi di compensi o proventi (redditi) indicati dal Testo unico delle imposte sui redditi. Possono essere:

- ***da capitale***: interessi, proventi delle obbligazioni e delle azioni e altre entrate derivanti dall’impiego di capitale

- ***fondiar***i: proventi dei terreni e dei fabbricati situati nel territorio dello Stato iscritti o da iscrivere nel catasto dei terreni o nel catasto edilizio. Tale reddito si distingue in reddito dominicale dei terreni, reddito agrario e reddito di fabbricati.

- ***di impresa***: derivanti dall’esercizio di imprese commerciali.

- ***da lavoro autonomo***: derivanti dall’esercizio di arti e professioni

- ***da lavoro dipendente***: derivanti da lavoro prestato alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso quello a domicilio nei casi previsti dalla legislazione sul lavoro. Sono inoltre considerati redditi di lavoro dipendente le pensioni e gli assegni equiparati e altri redditi ad essi assimilati dalla legge (es. borse di studio, redditi di collaborazione coordinata e continuativa, ecc.);

- ***diversi***: categoria residuale in cui confluiscono i redditi derivanti da vari eventi che non sono riconducibili nelle altre categorie di redditi ma che comportano comunque un incremento di ricchezza.

**RICEVUTA FISCALE**

Documento che deve essere rilasciato da alcune categorie di operatori (ad esempio, artigiani) che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi per le quali non sia obbligatoria l’emissione della fattura. Contiene l’indicazione delle operazioni effettuate e il relativo importo pagato.

**SCONTRINO FISCALE**

Documento fiscale che deve essere rilasciato da determinate categorie di operatori commerciali all’atto della cessione di beni o prestazione di servizi. Tra gli altri, devono rilasciare lo scontrino fiscale (quando non è prevista la fattura) coloro che svolgono attività di cessione di beni in locali aperti al pubblico, o in spacci interni, o attività di somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi.

**SENTENZA**

La sentenza (dal latino *sententia*, derivato del verbo sentire, 'ritenere, giudicare'), in diritto, è il provvedimento giurisdizionale con il quale il giudice definisce in tutto o in parte la controversia che gli è stata sottoposta, risolvendo le questioni in fatto ed in diritto proposte dalle parti.

**RICORSO TRIBUTARIO**

E’ l’atto iniziale del processo tributario e va depositato avanti la Commissione Tributaria Provinciale contro uno dei seguenti atti (art. 19 D.Lgs. n° 546/92):

 l'avviso di accertamento del tributo

 l'avviso di liquidazione del tributo

 l'avviso di mora

 il provvedimento sanzionatorio

 la cartella di pagamento

 l'iscrizione di ipoteca

 il fermo amministrativo di beni mobili registrati

 gli atti catastali

 il diniego o la revoca di agevolazioni tributarie

 il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi

 il rigetto di definizione agevolata di rapporti tributari

 ogni altro atto di natura tributaria previsto dalla legge

**TASSA**

È il corrispettivo che un privato deve ad un ente pubblico per la fornitura di un bene o di un servizio (ad esempio le Tasse scolastiche). Generalmente si distinguono tre categorie:

-Tasse amministrative, che sono dovute per ottenere autorizzazioni, certificazioni o emanazione di atti; T. industriali, che sono dovute come corrispettivo per l'esercizio di attività di impresa per ragioni di interesse sociale;

Tasse giudiziarie, che sono i tributi dovuti dai privati sia per i giudizi civili, sia per i provvedimenti di volontaria giurisdizione.

La tassa si distingue dall’imposta, che rappresenta un prelievo privo di corrispettivo rivolto a finanziare esigenze pubbliche di carattere generale.

**TRIBUTO**

Indica genericamente un qualunque prelievo riscosso in forma coattiva (tasse, imposte, canone Rai, ecc.)

**UDIENZA**

Fase del processo – anche tributario- che si svolge di fronte al giudice, in questo caso il collegio della commissione tributaria provinciale o regionale, normalmente col contraddittorio delle parti.